



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LOMBARDIA

SCHEMA DI CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE MISTA” TECNICA E FINANZIARIA PER I LAVORI DI _____

(CIG _____)

Tra

La _____ - **Ministero della Cultura**, codice fiscale _____, con sede in Milano, _____, rappresentato da _____, nato a _____ il ___/___/___ (codice fiscale _____) in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'ufficio medesimo (di seguito anche solo “l'Amministrazione” oppure lo “sponsee”)

- L'Impresa _____, partita iva _____, con sede legale in _____, _____, P.IVA e codice fiscale _____ in persona del legale rappresentante _____, nato a _____ (___) il ___/___/___, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della società, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____ (di seguito anche solo “sponsor”).

PREMESSO CHE:

- gli articoli 120 del D.Lgs. n. 42 del 20 gennaio 2004, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e 134, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici”, consentono l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali e/o finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura;

- con determinazione dirigenziale della Direzione regionale Musei nazionali Lombardia rep. n. _____ del _____ è stato approvato l'Avviso di avvenuta ricezione di una proposta di sponsorizzazione “mista” tecnica e finanziaria, per i lavori di _____ pubblicato sul sito istituzione della Direzione;

- in esito al procedimento di sponsorizzazione, con determinazione dirigenziale rep. _____ del _____ il presente contratto di “sponsorizzazione mista” è stato aggiudicato allo Sponsor alle condizioni di seguito indicate;

- che le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dello Sponsor, dei professionisti e dell'impresa indicata hanno sortito esito positivo.

Ciò sopra premesso,



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LOMBARDIA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto di “sponsorizzazione mista” ha per oggetto _____

I lavori che dovranno interessare l’immobile, completi di ogni elemento necessario, suscettibili di collaudo e con esclusione di ogni successivo intervento da parte dell’Amministrazione, la quale non dovrà sostenere alcun costo neppure indiretto, salvi quelli dell’organo di collaudo, sono descritti nel progetto redatto dall’Amministrazione e nel progetto preliminare dei lavori presentato dallo Sponsor in fase di procedura.

Quale controprestazione per la progettazione e l’esecuzione dei lavori e per il finanziamento erogato, lo Sponsor avrà diritto unicamente a sfruttare economicamente in via totalmente esclusiva gli spazi pubblicitari sui ponteggi di cantiere allestiti sull’edificio per l’esecuzione dell’intervento, nei limiti e con le prescrizioni che saranno in ogni caso impartite dagli enti competenti.

Lo sponsor provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e risorse umane necessari alla corretta esecuzione. Parimenti sono a carico del soggetto affidatario eventuali attività aggiuntive offerte in sede di selezione, comprensivi delle autorizzazioni necessarie a cura degli Uffici comunali preposti, della Soprintendenza o altri Enti coinvolti. Lo sponsor dovrà inoltre provvedere, sostenendone per intero tutti i costi relativi, nessuno escluso, all’esecuzione del presente contratto. Le opere realizzate da progetto saranno trasferite nella piena e incondizionata proprietà e disponibilità del Museo nazionale dell’Arte Digitale.

Art. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Ketti Maria Germana Muscarella.

Il Responsabile del Procedimento esercita le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di progettazione, approvazione del progetto, direzione delle opere ed esecuzione dei lavori e collaudo e apposizione dei messaggi pubblicitari sui ponteggi.

In particolare il Responsabile del Procedimento di sponsorizzazione potrà impartire ordini di servizio finalizzati alla corretta esecuzione dei lavori ai quali i progettisti, la direzione lavori, lo Sponsor e per esso le imprese, dovranno adeguarsi, anche per quanto attiene alla completezza degli stessi in conformità con l’offerta presentata ed all’obbligo di realizzare comunque un intervento completo, senza necessità di ulteriori lavori o prestazioni da parte dell’Amministrazione.

L’Amministrazione può sostituire il Responsabile del Procedimento in ogni momento ed affiancarlo mediante professionisti incaricati del relativo supporto.

Art. 3 – DURATA



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LOMBARDIA

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e terminerà una volta collaudati i lavori, in conformità con il progetto approvato ed i titoli edilizi rilasciati o presentati all'Amministrazione comunale.

A decorrere dalla data di consegna dei luoghi allo sponsor, lo stesso è autorizzato a portare a compimento le opere in conformità al progetto proposto, avviando le attività dopo la sottoscrizione del contratto previo rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'installazione degli impianti pubblicitari tecnologicamente avanzati per la trasmissione di immagini e/o video *full motion*.

Al termine dell'esecuzione delle opere o in pendenza delle stesse, nel caso di recesso o risoluzione del presente contratto, gli obblighi contrattuali rimangono a carico dello sponsor fino alla sottoscrizione congiunta del verbale di riconsegna dei luoghi, previa verifica in contraddittorio dello stato delle medesime e salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere allo sponsor tutti gli interventi necessari a riportare l'area a condizioni idonee di manutenzione, efficienza e fruibilità con impianti, attrezzature, finiture ecc., funzionali all'uso cui sono destinati.

Nel caso di risoluzione in danno, l'Amministrazione può riprendere in consegna l'area anche unilateralmente e con effetto immediato dalla relativa comunicazione inviata via pec, rimanendo fermi tutti gli obblighi dello sponsor di cui sopra.

Art. 4 – VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE E FATTURAZIONE

Le parti convengono, di comune accordo, nel quantificare in € _____, oltre IVA ____% dovuta ai sensi di legge, pari ad € _____, per un totale di € _____, il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza del presente contratto.

Una volta espletate le attività oggetto di Contratto, l'Istituto e lo Sponsor emetteranno reciproche fatture riportanti i valori economici di cui al Contratto e la seguente dicitura: "trattasi di operazione permutativa ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 633/1972". Le partite creditorie e debitorie saranno compensate e non comporteranno alcun esborso monetario.

Le Parti concordano nel valutare che le attività configurano un'operazione permutativa. Pertanto, per tali attività non verrà applicata la normativa sullo Split Payment (cfr. circ. ADE 27/E/2017, par. 2), ma saranno oggetto di fatturazione con IVA ordinaria.

Entrambe le fatture rechneranno l'aliquota iva ordinaria senza indicazione dello "split payment" e dovranno essere emesse contestualmente, al fine di permettere la compensazione dell'iva a debito ed a credito nella stessa liquidazione mensile.

Resta inteso che verrà dato corso ai pagamenti soltanto ad avvenuta approvazione, da parte del Responsabile del Procedimento, della rendicontazione dello stato di attuazione del progetto e previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore (DURC).



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LOMBARDIA

Lo Sponsor assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 – OBBLIGHI DELLO SPONSPOR

Lo Sponsor è l'unico obbligato nei confronti dell'Amministrazione per gli impegni di cui al presente contratto con assunzione, per tutta la sua durata, di ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa di terzi.

Lo Sponsor, oltre a quanto in prosieguo stabilito, si impegna:

- a finanziare totalmente e a realizzare il progetto oggetto di sponsorizzazione in conformità all'offerta aggiudicata per un valore complessivo finale pari a euro _____ (diconsi _____/00) oltre IVA per legge;
- alla progettazione e all'esecuzione delle opere nella loro totalità, ivi compresa la Direzione lavori, il Coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, la fornitura, l'installazione, il noleggio e la rimozione dei ponteggi necessari ad eseguire le lavorazioni, nel rispetto delle tempistiche offerte nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “;
- a concordare un piano di comunicazione con l'Amministrazione e rispettarlo;
- a progettare, realizzare, installare, mantenere, sorvegliare, sostituire e rimuovere i mezzi del piano di comunicazione commerciale della sponsorizzazione;
- ad agire per tutta la durata del presente contratto con correttezza e lealtà e nel rispetto di elevati principi etici, senza causare alcun danno alla sua immagine e/o reputazione;
- a versare se necessario gli oneri previsti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in conformità al vigente Regolamento comunale del Comune di Milano;
- a versare l'imposta pubblicitaria e gli oneri fiscali connessi all'installazione del/degli eventuale/i manufatto/i pubblicitario/i;
- ad ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessari (ivi compresi quelli riguardanti l'occupazione del suolo pubblico o della Soprintendenza), rilasciati dagli Uffici comunali interessati e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze;
- a stipulare idonea assicurazione RC comprensiva di Responsabilità Civile verso terzi nonché di copertura di qualsiasi danno arrecato a terzi ed al patrimonio del Museo nazionale dell'Arte Digitale nell'esecuzione delle opere e nello svolgimento delle attività collegate alla sponsorizzazione in misura adeguata alla realizzazione del progetto;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LOMBARDIA

- presentare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nella misura del 10% del valore della sponsorizzazione;

- condividere, ai sensi del D.lgs. n. 152/06 “Testo Unico sull’Ambiente” i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali. In particolare, lo Sponsor è tenuto ad osservare le norme in materia di trasporto e di smaltimento dei rifiuti, di riduzione delle emissioni in atmosfera (Protocollo di Kyoto) e di salvaguardia delle acque e del suolo.

L’Amministrazione è sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento del progetto sponsorizzato.

Art. 6 – OBBLIGHI DELLO SPONSEE

L’Amministrazione si impegna a garantire allo sponsor:

- la possibilità di posizionamento di impianti pubblicitari su eventuali ponteggi o sulle aree di cantiere, per il periodo corrispondente all’esecuzione dei lavori;

- il ritorno di immagine mediante sfruttamento pubblicitario dei ponteggi di cantiere, anche mediante la veicolazione di marchi e brand commisurati al valore della sponsorizzazione.

Art. 7 – ESECUZIONE DEI LAVORI E PERSONALE IMPIEGATO

Ove non provveda direttamente ai lavori, lo sponsor procede all’intervento affidando all’esecutore individuato dallo Sponsor. È facoltà dello sponsor, prima o durante l’esecuzione dell’appalto, procedere alla sostituzione dell’esecutore in possesso dei requisiti richiesti, previa comunicazione all’Amministrazione ed esito positivo delle verifiche da parte di quest’ultima.

Lo Sponsor si impegna ad adottare, nell’esecuzione del presente contratto, tutte le cautele, misure e provvedimenti necessari a garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni, anche nei confronti di eventuali terzi collaboratori o soggetti dallo stesso coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa/progetto.

Il personale impiegato e/o gli incaricati dovranno essere specializzati in relazione alle prestazioni da svolgere.

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l’esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LOMBARDIA

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto di lavoro o collaborazione o rapporto contrattuale in generale con soggetti terzi.

Il ruolo di committente nei confronti dei suddetti professionisti viene assunto esclusivamente dallo Sponsor, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi professionali ed eventuali inadempimenti nei confronti del personale dipendente.

In ogni caso i professionisti, nominativamente indicati, saranno personalmente responsabili, in solido con lo Sponsor, nei confronti dell'Amministrazione per i vizi delle opere realizzate ai sensi del Codice Civile, laddove rispettivamente riconducibili alla fase di progettazione e/o messa in opera.

Art. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, lo Sponsor ha prestato la cauzione di euro _____ sotto forma di cauzione o fideiussione nelle forme di cui all'art. 106 d.lgs. 36/2023, rilasciata il _____ da _____ e depositata in atti dell'Amministrazione.

La cauzione definitiva dovrà prevedere rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; escussione a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e pagamento entro 15 giorni; rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, primo e secondo comma, del Codice Civile; svincolo esclusivamente dietro espressa liberatoria rilasciata per iscritto allo sponsor o restituzione dell'originale della garanzia.

Tale garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Lo Sponsor potrà richiedere allo Sponsor la reintegrazione della garanzia ove questa venga meno in tutto o in parte.

La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia permarrà fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 9 – RESPONSABILITA' E MANLEVA

Lo Sponsor è responsabile nei confronti dello *Sponsor* e dei soggetti terzi di eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, arrecati a cose o persone per tutto il periodo di durata contrattuale, nonché nell'espletamento di tutte le attività inerenti o comunque collegate o connesse all'esecuzione del presente contratto, oltre che arrecati al nome, all'immagine ed alla reputazione dell'Amministrazione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti o collaboratori e di eventuali altri soggetti con cui abbia rapporti finalizzati all'esecuzione del presente contratto.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LOMBARDIA

Lo Sponsor si impegna in tali casi a tenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento, nonché da eventuali azioni di terzi.

Lo Sponsor è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) per danni causati a terzi, compreso anche il personale dell'Amministrazione, a cose/materiali/opere/danni all'immobile oggetto dei lavori o spazio pubblico, nei termini di cui all'art. 117 comma 10 d.lgs. 36/2023.

In alternativa alla stipula della polizza che precede, lo Sponsor potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche previste per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto dell'Amministrazione per il presente contratto.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione anticipatamente all'avvio delle prestazioni, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto.

La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle Ditte che collaborano con lo Sponsor, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine del presente contratto.

Art. 10 – CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, nonché la piena osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare di quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di igiene ambientale.

A tal fine l'Amministrazione potrà:

- utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate in relazione alla specificità delle prestazioni;
- effettuare sopralluoghi, ispezioni e accessi a qualsiasi area/mezzo relativi alle attività svolte dallo sponsor;
- effettuare controlli sul personale impiegato.

Lo sponsor, previa intimazione scritta dell'Amministrazione, inviata via pec, è obbligato, nel termine ivi assegnato, a porre in essere tutte le azioni correttive eventualmente anche indicate dall'Amministrazione e a sostituire le manovalanze ritenute inadeguate all'espletamento delle attività loro assegnate.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LOMBARDIA

L'Amministrazione si riserva sempre la facoltà di eseguire in economia o affidare a terzi - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo sponsor, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione medesima.

Gli oneri sostenuti se non pagati spontaneamente dallo sponsor saranno prelevati dalla garanzia definitiva.

Art. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del Contratto.

Nei casi di modificazioni soggettive che comportino cessioni di aziende e atti di trasformazione, fusione o scissione relative allo Sponsor si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al richiamato articolo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei confronti dello Sponsor inadempiente.

Art. 12 – PENALI

Per ogni inadempimento agli obblighi contrattuali l'Amministrazione potrà applicare, previa contestazione scritta via pec e concessione di un termine minimo di 7 giorni per le controdeduzioni, una penale giornaliera da un minimo di €,00 sino ad un massimo del 10% del valore del contratto.

L'importo della penale terrà conto della gravità dell'inadempimento e delle sue conseguenze economiche e del potenziale danno di immagine all'Amministrazione, nonché del comportamento recidivo e di quello di ravvedimento operoso.

La rifusione delle spese sostenute dallo Sponsee per porre rimedio ad eventuali inadempimenti contrattuali dello Sponsor, così come l'applicazione di penali, formeranno oggetto di specifica richiesta scritta di corresponsione da parte dello Sponsee allo Sponsor.

Le somme relative alle penali comminate nonché quelle inerenti al recupero delle sopra indicate spese sostenute dallo Sponsee saranno prelevate dalla garanzia costituita di cui al precedente articolo 8.

È salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, nonché di tutte le eventuali azioni in tema di risoluzione in danno del Contratto.

Art. 13 -RISOLUZIONE IPSO JURE E RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere ipso jure ex art. 1456 Codice Civile il presente contratto, mediante comunicazione via pec e senza necessità di costituzione in mora, nei seguenti casi:

a) grave errore nella progettazione;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LOMBARDIA

- b) grave errore o negligenza nell'esecuzione;
- c) grave inadempienza contrattuale giudicata dall'Amministrazione lesiva dell'immagine dell'Amministrazione o che abbia arrecato grave danno a terzi;
- d) ritardo non motivato, superiore a 30 giorni, nell'inizio delle attività rispetto alle tempistiche indicate;
- e) cessione, anche parziale, del contratto;
- f) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008);
- g) violazione delle disposizioni nelle transazioni finanziarie che non hanno consentito la piena tracciabilità, come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- h) accertata mancanza o sopravvenuta carenza dei requisiti dichiarati dallo Sponsor, con particolare riferimento ai requisiti di cui agli artt. 94 ss. del D.Lgs. n. 36/2023;
- i) nel caso in cui pervenga comunicazione antimafia interdittiva;
- j) qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Amministrazione e quella dello Sponsor. In questo caso il rapporto si intende risolto, fatti salvi: l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico; i diritti maturati dalle parti al momento della risoluzione;
- k) qualora situazioni/cause eccezionali non consentano allo Sponsor l'assolvimento dei propri impegni.

Fuori dai casi sopra previsti, è sempre salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto per inadempienza, previa diffida ad adempiere nel termine di gg. 30, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile.

L'Amministrazione, accertato che i comportamenti dello Sponsor concretino inadempimento alle obbligazioni di contratto, formula la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza presentazione di alcunché, si dispone la risoluzione per inadempienza del contratto.

La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dall'Amministrazione.

Art. 14 - RECESSO DELLE PARTI



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LOMBARDIA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non preventivabile al momento della stipula del presente contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi tali da modificare la destinazione d'uso degli spazi oggetto del presente contratto.

La comunicazione sarà trasmessa via pec con preavviso di almeno 30 giorni.

Qualora il recesso avvenga durante l'esecuzione dei lavori, allo sponsor sarà dovuto un indennizzo corrispondente alle prestazioni già eseguite.

Lo sponsor ha facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione via pec, con preavviso di almeno 30 giorni dalla data di effettivo recesso, qualora per comprovate ragioni di forza maggiore non imputabili allo stesso, comunichi l'impossibilità di sostenere la prestazione in argomento, giustificando e comprovando la propria impossibilità con motivazioni che lo sollevino da responsabilità proprie.

Nulla è dovuto allo Sponsor per indennizzo o rimborso spese a nessun titolo e ragione.

Lo sponsor potrà recedere con le modalità di cui al precedente capoverso, anche quando gli Enti competenti, nel corso del contratto, dovessero impartire prescrizioni o limitazioni non sostenibili sotto il profilo economico finanziario e tali da pregiudicare l'equilibrio del presente contratto. Nulla è dovuto allo Sponsor per indennizzo, compenso o risarcimento per le prestazioni sino a quel momento eseguite.

Lo Sponsor prima della comunicazione di inizio attività, potrà recedere dal presente contratto con comunicazione da trasmettere all'Amministrazione tramite posta elettronica certificata pec. Nessun indennizzo, compenso o risarcimento spetterà in tal caso allo Sponsor, neppure per le spese di progettazione nel frattempo sostenute, mancato utile di impresa o quant'altro. In tal caso l'Amministrazione incamererà la cauzione prevista.

Art. 15 – CLAUSOLA DI RIEQUILIBRIO CONTRATTUALE

Il Contratto di sponsorizzazione è soggetto alla verifica della conservazione dell'equilibrio contrattuale. A tal proposito, trovano applicazione i principi di cui all'articolo 9 D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – IMPEGNO ETICO

Lo Sponsor dichiara, ai sensi della L. n. 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Istituto e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti del Ministero medesimo per facilitare la conclusione del presente Contratto o l'esecuzione dello stesso.

Lo Sponsor dichiara, altresì, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative a ex dipendenti dell'Istituto che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LOMBARDIA

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, («Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») (GDPR), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, si precisa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento sono utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento è la Direzione regionale Musei nazionali Lombardia. Lo sponsor è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, impegnandosi a rispettare le norme del d. lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii.

Lo *Sponsor* prende atto ed acconsente che i dati e la documentazione siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet istituzionale della Direzione- sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 18 - IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, oneri, imposte e l'eventuale registrazione, tasse di registrazione inerenti e conseguenti alla stipula, modifica/integrazione ed esecuzione del presente contratto, sono a carico dello *Sponsor*.

Art. 19 - CONTROVERSIE

Le parti si impegnano ad operare con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie che emergessero durante l'esecuzione del presente contratto.

Per tutte le controversie afferenti l'esecuzione, l'interpretazione del presente contratto e/o connesse direttamente ed indirettamente al medesimo, non componibili in via amichevole, il Foro competente è quello esclusivo di Milano.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

La sottoscrizione del presente contratto da parte dello *Sponsor* equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della normativa vigente e dei Regolamenti applicabili alla materia oggetto del presente contratto.

Per quanto non qui previsto si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti *ratione temporis* vigenti ed applicabili alla materia regolata dal presente contratto. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite ed in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c.

Art. 21 - REGISTRAZIONE



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LOMBARDIA

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Tutte le spese imposte e tasse inerenti la stipulazione e all'eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dello *Sponsor*.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, li

Per l'Istituto

Per lo Sponsor

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si danno per ritrascritti letti ed approvati espressamente i seguenti articoli:

**Art. 8 - GARANZIA DEFINITIVA Art. 11 –CESSIONE DEL CONTRATTO Art. 13 -
RISOLUZIONE IPSO JURE E RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA Art. 14 - RECESSO DELLE
PARTI Art. 15 – CLAUSOLA DI RIEQUILIBRIO CONTRATTUALE Art. 19 - CONTROVERSIE**

Per lo Sponsor _____

Dott.

(firmato digitalmente)